

**IL CONSIGLIO SNPA**


- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTO** l'art. 252, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 53, comma 2 bis lettere b del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 che dispone che il Ministero della Transizione Ecologica si avvale per l'istruttoria tecnica per i siti d'interesse nazionale del Sistema nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati”;
- VISTO** in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. e) e lett. i) della citata legge istitutiva del Sistema Nazionale che annovera, tra le funzioni del Sistema, rispettivamente, il “supporto tecnico scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241” e “l'attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni”;
- PRESO ATTO** della numerosità delle richieste di istruttoria tecnica sui siti di interesse nazionale da parte del MiTE;
- CONSIDERATA** la necessità di disporre di tempi adeguati per la predisposizione delle istruttorie tecniche ognuna basata sullo studio approfondito dei dati messi a disposizione rispettando, ove possibile, i termini temporali richiesti dal MiTE;



- CONSIDERATA** la necessità di provvedere alla standardizzazione delle modalità di supporto tecnico istruttorio, nell'ambito delle competenze di ciascun soggetto istituzionale;
- RITENUTO** di adottare una procedura specifica e standardizzata in relazione alle modalità di confronto e condivisione in ambito di Sistema tra ISPRA e Agenzia territorialmente competente
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- PRESO ATTO** della proposta presentata dall'ISPRA;

#### **DELIBERA**

1. di approvare lo svolgimento dell'istruttoria tecnica del Sistema, richiesta dal MiTE ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. 152/06, secondo le seguenti indicazioni:
  - a. l'istruttoria è necessariamente finalizzata alla produzione di due contributi distinti (relazioni tecniche istruttorie) predisposti e trasmessi rispettivamente da ISPRA e dall'Agenzia territorialmente competente;
  - b. ciascuna istruttoria tecnica del Sistema tratta esclusivamente gli aspetti ambientali per come rappresentati dalla documentazione progettuale pervenuta, ovvero, attinenti alle fasi procedurali della bonifica dei siti di interesse nazionale di competenza di ISPRA e delle ARPA/APPA, con esclusione di ogni altra qualsivoglia valutazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativa alla salute, sicurezza dei lavoratori, radiazioni ionizzanti, tutela dei beni archeologici, ecc., rientranti nella competenza di altri Istituti/Enti;
  - c. alla ricezione della richiesta di contributo istruttorio da parte del MiTE, ISPRA avvia il confronto tecnico con l'Agenzia territorialmente competente attraverso lo scambio di documentazione, osservazioni ed informazioni;
  - d. le attività di confronto tecnico tra ISPRA e l'Agenzia territorialmente competente tengono conto delle tempistiche indicate nelle richieste di contributo istruttorio da parte del MiTE compatibilmente con i relativi carichi di lavoro;
  - e. ciascuna relazione istruttoria deve dare evidenza del confronto tecnico tra ISPRA e l'Agenzia territorialmente competente nel rispetto delle competenze specifiche;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;

3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito [www.snpambiente.it](http://www.snpambiente.it);
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 7 settembre 2022

Il Presidente  
F.TO  
Stefano Laporta